

Delibera n. 22 del 12 marzo 2015

Proposta di revisione dei Diritti Aeroportuali dell'Aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa per il periodo tariffario 2015-2018.

Conformità ai Modelli di Regolazione dei Diritti Aeroportuali approvati con Delibera ART n. 64/2014

L'Autorità, nella sua riunione del 12 marzo 2015

VISTO l'articolo 37 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito: Autorità) come successivamente integrato e modificato;

VISTI gli articoli da 71 a 82 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 24 marzo 2012, n. 27, con i quali è stata recepita direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali, come successivamente integrato e modificato, ed in particolare:

- l'articolo 76, comma 1: *"Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorità di vigilanza predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1"*;
- l'articolo 76, comma 2: *"Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorità ai sensi del comma 1 e determinato l'ammontare dei diritti, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorità di vigilanza che verifica ed approva entro quaranta giorni la corretta applicazione del modello tariffario e del livello dei diritti aeroportuali in coerenza anche agli obblighi di concessione"*;

VISTI in particolare:

- l'articolo 37, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201, che stabilisce che l'Autorità provvede: *"a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali [...]"*;
- l'articolo 37, comma 2, lettera b) del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201, che assegna all'Autorità il compito di: *"definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate,*

l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori”;

- l'articolo 37, comma 2, lettera h) del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201, che prevede che l'Autorità provveda: *“con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali”;*

VISTI

inoltre:

- l'articolo 37, comma 2, lettera l) del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- l'articolo 37, comma 3, lettera f) del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- l'articolo 37, comma 3, lettera i) del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201;

VISTA

la Delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014 di *“approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali, ed i relativi allegati, elaborati all'esito della pubblica consultazione dei soggetti interessati e delle associazioni rappresentative degli utenti e dei gestori aeroportuali:*

- *Modello 1 - aeroporti con traffico superiore ai cinque milioni di passeggeri/anno;*
- *Modello 2 - aeroporti con traffico compreso tra i tre ed i cinque milioni di passeggeri/anno;*
- *Modello 3 - aeroporti con traffico inferiore ai tre milioni di passeggeri/anno”;*

VISTI

in particolare i capitoli 3, 4, 5 del Modello 2 approvato con Delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014 e relativi rispettivamente a:

- Procedura di consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali;
- Informativa da parte del gestore e dei vettori;
- Esito della consultazione;

VISTA

la lettera, assunta agli atti al prot. 2384/2014 del 25 novembre 2014, con cui la Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A. (di seguito: SAT), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto civile “Galileo Galilei” di Pisa, ha notificato all'Autorità, in data 21 Novembre 2014, l'apertura della Procedura di Consultazione degli Utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei Diritti aeroportuali da applicarsi nel Periodo tariffario 2015/2018;

VISTA

la documentazione, in lingua italiana ed inglese, che SAT ha trasmesso all'Autorità e presentato alla propria Utenza aeroportuale ai fini della Consultazione, in merito ai contenuti della suddetta proposta;

VISTA

l'ulteriore documentazione informatica che SAT ha trasmesso all'Autorità ai fini della verifica della conformità della suddetta proposta al Modello tariffario adottato;

CONSIDERATO

il procedimento istruttorio eseguito dagli Uffici dell'Autorità e consistito in:

- partecipazione all'audizione degli Utenti aeroportuali, avvenuta presso la sede dell'aeroporto di Pisa in data 13 gennaio 2015;

- valutazione della documentazione prodotta da SAT, al fine di verificarne la coerenza con il Modello tariffario adottato, tenuto conto anche delle osservazioni e delle richieste di approfondimento avanzate nel corso dell'audizione dagli Utenti aeroportuali;
- convocazione di SAT in audizione presso l'Autorità, in data 27 gennaio 2015, al fine di agevolare il Gestore nella presentazione della proposta definitiva di revisione dei Diritti Aeroportuali e semplificarne l'iter procedurale previsto ai paragrafi 5.1.1 e 5.1.2 del Modello tariffario adottato, con segnalazione, da parte degli Uffici dell'Autorità al Gestore aeroportuale, di alcune tematiche meritevoli di approfondimento, emerse nel corso della verifica di conformità al Modello;
- valutazione dei documenti prodotti da SAT a seguito dell'audizione del 27 gennaio 2015, oltre che della documentazione informatica a supporto, al fine di verificarne la rispondenza alle osservazioni verbalizzate nel corso della suddetta audizione;

VISTA

la lettera, assunta al protocollo dell'Autorità con il n. 829/2015 del 3 marzo 2015, con cui SAT, ha comunicato, in data 12 Febbraio 2015:

- la chiusura della Procedura di Consultazione degli Utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei Diritti aeroportuali da applicarsi nel Periodo tariffario 2015/2018;
- la dichiarazione che sulla proposta definitiva è stata conseguita una intesa sostanziale con gli Utenti Aeroportuali;
- la trasmissione, alla stessa Autorità, della proposta definitiva elaborata all'esito della Procedura, unitamente a copia integrale della documentazione relativa allo svolgimento della Consultazione, comprensiva di copia della lettera di trasmissione a IATA ed alle compagnie aeree del livello delle tariffe previsto per il 2015, di cui dichiara:
 - la pubblicazione sul proprio sito web in data 12 febbraio 2015;
 - l'applicazione a partire dal 16 aprile 2015;
- la richiesta, alla stessa Autorità, di provvedere alle attività ad essa spettanti per quanto previsto dal Modello tariffario adottato;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 76 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 sopra richiamato, nonché in attuazione di quanto disposto al paragrafo 5.1.1 del Modello tariffario adottato da SAT, l'Autorità, entro 40 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta chiusura della Procedura di Consultazione degli Utenti e della proposta definitiva integrata della documentazione informativa prevista dai Modelli, deve esprimersi circa la conformità della proposta di revisione dei Diritti Aeroportuali ai principi e criteri posti alla base di detti Modelli tariffari;

VISTA

la relazione istruttoria prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento;

VISTA

la proposta del Segretario Generale, sulla base degli atti del procedimento;

CONSIDERATO

che non sono pervenute all'Autorità istanze di revisione della proposta definitiva entro i termini a tal fine previsti dal Modello tariffario prescelto da SAT.

Tutto ciò premesso e considerato, l’Autorità

DELIBERA

1. La proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali, presentata a seguito della consultazione dalla Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A. (di seguito “SAT”), affidataria in concessione della gestione dell’aeroporto civile “Galileo Galilei” di Pisa, e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale, è conforme al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con Delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014 (di seguito indicato con “Modello”), salvo che per i seguenti aspetti:
 - a. nell’ambito della determinazione dei costi operativi, l'aggiornamento della dinamica del canone concessorio per ciascuna annualità del Periodo non è stato effettuato in base alle proiezioni di traffico, come da disposizioni normative richiamate dal Modello al paragrafo 8.2.2 punto 3 (Decreto interdirigenziale 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. e Decreto del Ministero dei Trasporti del 13 luglio 2005 e successivi aggiornamenti);
 - b. nell’ambito della determinazione dei costi di ammortamento ed al fine della determinazione del Capitale Investito Netto, per le varie tipologie di cespiti non è stato garantito da parte di SAT il pieno rispetto delle aliquote massime di ammortamento fissate dal Modello al paragrafo 8.4 punto 1;
 - c. nello stesso ambito, le “lavorazioni in corso” quali certificate all'Anno Base non sono state espresse, come invece previsto dal Modello al paragrafo 8.3 punto 2 lettera c), al loro valore contabile;
 - d. nell’ambito del calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito, SAT ha adottato le disposizioni contenute al paragrafo 8.6, punto 4, lettera a del Modello, a proposito della determinazione del coefficiente β indirettamente, tramite il ricorso a valori derivati da un campione di società quotate paragonabili (*comparables*), includendo tuttavia sé stessa all’interno del campione;
 - e. nell’ambito dell’evoluzione dei costi operativi, SAT non ha tenuto conto delle sopraggiunte disposizioni normative, decorrenti dal 2015 e riguardanti la parziale deducibilità dell'IRAP sul costo del lavoro;
2. In relazione a quanto sub 1 lett. da a) a-e), prescrive alla società SAT, al fine di conseguire la completa conformità al Modello di apportare i seguenti correttivi alla proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali presentata a seguito della consultazione:
 - a. nell’ambito della determinazione dei costi operativi, occorre che l'aggiornamento della dinamica del canone concessorio per ciascuna annualità del Periodo (inclusa dunque la prima annualità) sia effettuato in base alle proiezioni di traffico, come prescritto dalle norme citate nel Modello, che qui si intendono richiamate;
 - b. nell’ambito della determinazione dei costi di ammortamento ed al fine della determinazione del Capitale Investito Netto, per le varie tipologie di cespiti occorre garantire il pieno rispetto delle aliquote massime di ammortamento fissate dal Modello;
 - c. nello stesso ambito, occorre che le “lavorazioni in corso certificate all'Anno Base siano espresse, come previsto dal Modello, al loro valore contabile;

- d. nell'ambito del calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito, occorre che SAT proceda al ricalcolo del coefficiente β tramite il ricorso a valori derivati da un campione di società quotate paragonabili (*comparables*), escludendo tuttavia se stessa dal campione;
- e. nell'ambito dell'evoluzione dei costi operativi, occorre che SAT tenga conto delle sopraggiunte disposizioni normative, decorrenti dal 2015 e riguardanti la parziale deducibilità dell'IRAP sul costo del lavoro, con ricalcolo dell'impatto dell'imposta nel rispetto delle aliquote di legge (nazionali e regionali);

L'applicazione dei correttivi comporterà da parte di SAT l'elaborazione di una nuova proposta tariffaria, che dovrà essere presentata all'Autorità entro 90 giorni dalla data di comunicazione della presente delibera, al fine di acquisire l'attestazione di conformità in tempo utile per la sua presentazione da parte di SAT all'utenza aeroportuale, in occasione della prima consultazione annuale, così come previsto dal Modello al paragrafo 5.2 punto 1.

3. Prescrive, quindi, a SAT:

- a. di applicare, con entrata in vigore a partire dal 16/04/2015 (come comunicato da SAT con la nota assunta agli atti al prot. ART 829/2015 del 3 marzo 2015) ed in via temporanea fino al 31/12/2015, il livello dei diritti emerso dalla consultazione;
- b. di ricalcolare il livello dei diritti per l'intero periodo tariffario, adottando i correttivi imposti dall'Autorità e conseguenti alla nuova proposta elaborata in ottemperanza al precedente punto 2, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 01/01/2016 e per il resto del periodo tariffario;
- c. di effettuare entro il 31/12/2016 - così come previsto dal Modello al paragrafo 5.1.1 punto 5 - l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all'applicazione dei correttivi imposti dall'Autorità al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la loro entrata in vigore ed il 31/12/2015.
- d. di fornire all'utenza dell'aeroporto, in occasione della prima audizione annuale condotta ai sensi del paragrafo 5.2 punto 3 del Modello, e nell'ambito del Documento informativo annuale, un'ampia e documentata informazione riguardo a quanto segue:
 - d.1 nuova proposta tariffaria, con aggiornamento del livello dei diritti ai correttivi imposti dall'Autorità, e con entrata in vigore a partire dal 01/01/2016;
 - d.2 modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) che il Gestore adotterà in ragione dell'applicazione al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra il 16/04/2015 ed il 31/12/2015 dei correttivi imposti dall'Autorità;
 - d.3 ordinarie comunicazioni, già comprese fra quelle previste nel Documento informativo annuale, e conseguenti agli usuali riallineamenti al livello dei diritti, normalmente previsti e derivanti:
 - dallo stato attuativo degli investimenti 2015 (validazioni ENAC - parametro k_{2016});
 - dagli oneri emergenti per adempimenti di legge (validazioni ENAC- parametro v_{2016});
 - dal raggiungimento degli obiettivi annui previsti all'interno del Piano della Qualità e della Tutela Ambientale (validazioni ENAC – parametro ϵ_{2016}).

4. di prescrivere altresì a SAT, in occasione della prima consultazione annuale utile successiva all'atto della pubblicazione da parte dell'Autorità degli Indici di Rivalutazione (Investimenti Fissi Lordi) previsto al paragrafo 8.5 del Modello, l'adeguamento del modello di calcolo del proprio sistema tariffario a tale

nuovo indice, modificando di conseguenza la struttura tariffaria, con decorrenza a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a detta consultazione annuale.

5. L'inottemperanza alle prescrizioni di cui ai sub. 2, 3, 4 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'art. 37 comma 2, lett. l), e comma 3, lett. f) ed i), del decreto legge n. 201/2011.

Torino, li 12 marzo 2015

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2015.

Il Presidente
Andrea Camanzi